



CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DELLA FASCIA DELL'OBBLIGO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO MARZO 2014-GIUGNO 2015

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

INDICE

art. 1	Oggetto dell'appalto e finalita' del servizio	pag. 2
art. 2	Valore dell'appalto	pag. 2
art. 3	Durata dell'appalto e periodo di funzionamento	pag. 2
art. 4	Natura del servizio	pag. 2
art. 5	Automezzi adibiti al servizio trasporto scolastico	pag. 3
art. 6	Itinerari del servizio	pag. 3
art. 7	Organizzazione del servizio	pag. 3
art. 8	Personale	pag. 5
art. 9	Rapporto utenti/operatori	pag. 5
art. 10	Divieto di modifiche introdotte dall'I.A.	pag. 5
art. 11	Varianti introdotte dall'A.C.	pag. 6
art. 12	Variazioni entro il 20%	pag. 6
art. 13	Sede operativa	pag. 6
art. 14	Assicurazioni	pag. 6
art. 15	Controlli e penalita'	pag. 7
art. 16	Prezzo unitario - importo annuo presunto	pag. 8
art. 17	Revisione prezzi	pag. 8
art. 18	Pagamenti e tracciabilita' dei flussi finanziari	pag. 8
art. 19	Interventi sostitutivi dell'A.C.	pag. 9
art. 20	Spese contrattuali	pag. 9
art. 21	Subappalto	pag. 9
art. 22	Risoluzione del contratto	pag. 9
art. 23	Recesso dell'A.C.	pag. 10
art. 24	Cauzione definitiva	pag. 10
art. 25	Controversie	pag. 11
art. 26	Disposizioni finali	pag. 11



CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DELLA FASCIA DELL'OBBLIGO SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO MARZO 2014-GIUGNO 2015

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della gestione del servizio di assistenza agli alunni della scuola statale, primaria e secondaria di 1° grado, iscritti al servizio trasporto scolastico.

Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice degli Appalti.

Il servizio persegue la finalità di garantire la sicurezza degli alunni nelle fasi di salita, discesa e permanenza sui mezzi durante il tragitto casa/scuola e viceversa.

Art. 2 VALORE DELL'APPALTO

L'importo unitario a base di gara, corrispondente ad una singola prestazione, è pari € 18,00 Iva esclusa, pari ad un importo presunto annuo di € 175.654,00 IVA esclusa, per un importo complessivo presunto dell'appalto di € 240.233,00 IVA esclusa.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO

La durata dell'appalto è fissata da marzo 2014 a giugno 2015.

Il servizio dovrà essere assicurato per l'intero anno scolastico, secondo il calendario scolastico di ogni Istituto, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate. L'A.C., prima dell'avvio del servizio, comunicherà all'I.A. il calendario scolastico e l'elenco degli iscritti al servizio. Di volta in volta verranno comunicate dall'Ufficio Servizi scolastici le eventuali ulteriori sospensioni del servizio trasporto scolastico che comportano la conseguente sospensione del servizio di accompagnamento; per tali sospensioni, dovute a cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice non potrà esigere alcunché.

Art. 4 NATURA DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti.



In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dello stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Inoltre, in materia di sciopero dovrà essere osservata la L. 12.6.1990 N. 146 e smi "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 5 AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio assistenza dovrà essere assicurato sugli automezzi adibiti al trasporto scolastico, di proprietà di aziende specializzate, selezionate dall'A.C. mediante apposita gara d'appalto. Gli alunni che potranno salire sui mezzi saranno dotati di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente comunale che attesta il diritto ad usufruire del relativo servizio di trasporto scolastico.

Art. 6 ITINERARI DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio verranno confermati gli itinerari base, passibili di eventuali modifiche nel corso dell'anno scolastico; il relativo servizio di assistenza dovrà essere inderogabilmente assicurato a partire dalla prima fermata relativa all'itinerario casa/scuola e a partire dal relativo plesso scolastico nell'itinerario scuola/casa.

Art. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'I.A., a partire dalla data di inizio del servizio di assistenza, da svolgersi per mezzo di propri operatori, dovrà garantire attenta assistenza ai minori, dal momento della salita degli stessi sull'automezzo e fino all'interno del plesso scolastico di destinazione.

L'I.A. dovrà altresì garantire, in orario non anteriore al termine delle lezioni e negli appositi spazi, individuati presso ogni plesso scolastico, l'attenta vigilanza dei minori, colà accompagnati dal personale scolastico insegnante o di custodia, provvedere al loro accompagnamento sui mezzi di trasporto nonché all'assistenza degli stessi per l'intero tragitto di ritorno fino alla discesa dal relativo mezzo, secondo fermate prestabilite, autorizzate dall'Ufficio Servizi scolastici. La responsabilità dell'I.A., in ordine alla sorveglianza sui minori, cesserà nel momento in cui questi saranno scesi dai mezzi di trasporto solo presso le rispettive fermate prestabilite e affidati ai genitori o loro delegati.



L'I.A. dovrà altresì garantire quanto segue:

- a) che l'accesso al mezzo di trasporto venga riservato esclusivamente agli aventi diritto;
- b) che le operazioni di salita e di discesa dal veicolo avvengano ordinatamente, sotto il diretto controllo e l'assistenza dell'operatore, senza pericoli per l'incolumità degli allievi e a mezzo assolutamente fermo, esclusivamente alle fermate assegnate al singolo utente;
- c) che durante il trasporto, non potendosi ragionevolmente fare affidamento sul comportamento naturalmente responsabile e prudente degli utenti, questi ultimi occupino tutti i posti a sedere prima che il bus si metta in movimento; evitino in qualsiasi modo situazioni di pericolo indotte dalla mancanza di disciplina, dalla deambulazione sul mezzo in movimento o da altre cause contingenti, non dipendenti dalla guida del conducente del mezzo, il quale peraltro é tenuto ad usare speciale prudenza e diligenza nella guida;
- d) che al raggiungimento delle scuole previste dagli itinerari, gli alunni non si muovano dal proprio posto finché il bus non si sia completamente fermato, successivamente entrino all'interno delle stesse, accompagnati da almeno un operatore. Gli operatori dovranno custodire e vigilare i minori fino al momento in cui essi saranno presi in consegna dal personale ausiliario o dagli insegnanti delle scuole, al momento dell'inizio delle lezioni;
- e) che ogni operatore sia munito di apposito tesserino di riconoscimento sempre ben visibile;
- f) che vengano tempestivamente segnalati al Settore Istruzione - Ufficio Servizi scolastici - i casi di grave indisciplina causati dagli allievi trasportati, gli estremi degli stessi e la Scuola di appartenenza, affinché, in accordo con l'Istituzione Scolastica interessata, possano esser presi gli opportuni provvedimenti;
- g) che al servizio sia assegnato un coordinatore che, durante l'anno scolastico, dovrà essere rintracciabile telefonicamente dalle 7,30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, e dovrà collaborare con l'Ufficio Servizi scolastici relativamente a quanto segue:
 - Consegna all'utenza di modulistica varia;
 - ritiro dei tesserini di riconoscimento degli utenti, al termine dell'anno scolastico e loro consegna all'Ufficio Servizi scolastici;
- h) che gli operatori inizino e terminino il loro servizio, senza eccezione alcuna, ai capolinea degli itinerari;
- i) che gli operatori giornalmente provvedano a firmare gli appositi fogli di presenza, predisposti ogni mese dall'Amministrazione comunale, depositati sugli scuolabus/minibus di riferimento. Tali fogli costituiranno uno degli strumenti di verifica dei servizi prestati;



l) nel caso in cui alla fermata prevista non sia presente il genitore/adulto delegato per la presa in consegna del minore, lo stesso sarà accompagnato avvalendosi dello scuolabus, alla sede della Direzione didattica di riferimento; l'operatore dovrà attendere l'arrivo del genitore/adulto delegato senza oneri aggiuntivi per l'A.C..

m) che gli operatori accertino, prima della partenza anche attraverso il personale scolastico, che tutti gli alunni, iscritti al servizio e presenti a scuola, siano saliti sul mezzo.

Art. 8 PERSONALE

L'I.A. dovrà avvalersi di personale idoneo, munito di diploma di scuola secondaria di secondo grado, dotato di abbigliamento decoroso e ordinato, nonché in grado di garantire un'immagine rassicurante, autorevole e dignitosa, nel vestire come nell'operare, vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli utenti. Gli operatori dovranno essere in ogni momento individuabili attraverso l'apposito tesserino di riconoscimento.

L'I.A. si impegna in particolare ad inquadrare, amministrare e retribuire a propria cura il personale di assistenza, conformemente a quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche. L'I.A. dovrà applicare agli operatori condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali nonché ad osservare la normativa vigente.

Art. 9 RAPPORTO UTENTI/OPERATORI

E' previsto un rapporto operatori/utenti di 1/50. In casi particolari, determinati dalla tipologia dell'utenza e individuati direttamente dall'Ufficio Servizi scolastici, è da prevedere la possibilità dell'impiego di più operatori, fino ad un massimo di n. 2 per ogni autobus. Le prestazioni aggiuntive saranno corrisposte al medesimo costo/prestazione. Il numero degli operatori previsti per l'anno scolastico 2013/2014 è di 28 unità.

Art. 10 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'I.A.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dall'Amministrazione Comunale e preventivamente approvata dalla stessa.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione comunale le giudichi inopportune, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento.



Art. 11 VARIANTI INTRODOTTE DALL'A.C.

L'Amministrazione Comunale può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) nell'esclusivo interesse dell'A.C., in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dall'A.C..

Art. 12 VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La quantità dei servizi da gestire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. L'I.A. nei casi di cui ai punti a), b) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a rendere i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella presente gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento dei servizi, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero appalto.

Art. 13 SEDE OPERATIVA

L'I.A., entro un mese dall'aggiudicazione della gara, dovrà fornire il recapito telefonico di un responsabile, sempre e comunque reperibile, in caso di comunicazioni urgenti, durante i giorni di normale attività scolastica nonché l'indirizzo, il numero telefonico, il numero di fax della sede operativa già posseduta o appositamente istituita presso il Comune di Monza o un Comune con esso confinante.

Art. 14 ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità inerente il servizio. A sua volta l'I.A. si assume tutte le responsabilità derivanti dall'attività fondamentale di vigilanza sull'incolumità dei minori, direttamente connessa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto. Pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio di assistenza al trasporto scolastico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. A tale proposito la ditta appaltatrice contrarrà un'assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio per un massimale di € 3.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva.



Art. 15 CONTROLLI E PENALITA'

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nel Responsabile del Servizio Politiche scolastiche. L'Amministrazione Comunale farà pervenire all'I.A. per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le osservazioni e le contestazioni rilevate in seguito ai controlli. Nel caso di totale o parziale inadempienza e/o violazione alle norme contrattuali che comportino disagi al servizio e all'utenza, l'amministrazione comunale, oltre a non corrispondere il compenso relativo alla prestazione, applicherà le seguenti penali:

1. interruzione del servizio	€ 1.000,00
2. in caso di corsa non effettuata per mancanza di personale	€ 500,00
3. per comportamento del personale difforme a quanto stabilito agli artt. 7, 8 e 9 del Capitolato Speciale d'oneri;	€ 500,00
4. per mancata osservanza del personale, da parte del personale, degli orari previsti dall'itinerario, nell'ordine di 10 minuti;	€ 250,00
5. per mancata vigilanza e sorveglianza da parte dell'operatore sul comportamento degli utenti che possa causare disagi al regolare svolgimento del servizio	€ 500,00
6. per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo	€ 100,00
7. per il mancato rispetto delle fermate prestabilite in caso di discesa dell'utente dal mezzo	€ 500,00

Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali.

In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, l'importo della stessa sarà maggiorato di € 100,00. E comunque, qualora l'Amministrazione comunale sollevi una seconda contestazione nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, si riterrà libera di procedere alla risoluzione del contratto.

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli.

Le contestazioni saranno formulate per iscritto dall'Amministrazione al rappresentante dell'appaltatore; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 giorni lavorativi per la presentazione delle contro deduzioni. Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'I.A., ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;



- ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'I.A. a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dalla cooperativa stessa, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Art. 16 PREZZO UNITARIO - IMPORTO ANNUO PRESUNTO.

Resta convenuto che il costo di ogni singola prestazione è quello indicato nell'atto di aggiudicazione del servizio di assistenza al trasporto scolastico della quale il presente capitolato è parte integrante.

L'importo complessivo dell'appalto, come sopra individuato, si intende modificabile, con variazioni in più o in meno fino alla percentuale del 20%, per variazioni dovute a decrementi o incrementi forzati del servizio, senza per questo modificare il costo/prestazione di aggiudicazione.

Art. 17 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne l'eventuale revisione dei prezzi, si applicheranno le disposizioni dell'art. 1664 del C.C.. Pertanto, la revisione potrà essere accordata qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni, dei costi determinanti per il servizio, superiori al 10% e limitatamente per quella differenza che ecceda il decimo. Ai fini dell'applicazione del suddetto art. 1664 del C.C., non è considerata circostanza imprevedibile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Art. 18 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dalla data di emissione delle fatture. Prima della fase di liquidazione della fattura, l'A.C.:

- accerterà che le prestazioni siano state rese nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- verificherà la regolarità contributiva dell'I.A.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'I.A. assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.



In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 l'A.C. procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Art. 19 INTERVENTI SOSTITUTIVI DELL'A.C.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva dell'I.A., l'A.C. interverrà in sua sostituzione applicando gli art. 4 e 5 del DPR 207/2010;

Art. 20 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'I.A. le spese contrattuali, di bollo e di registrazione, nonché tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Art. 21 SUBAPPALTO

In applicazione dell'art. 27 Dlgs 163/2006 non è ammesso il subappalto. La particolarità del servizio oggetto del presente appalto, infatti, richiede omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- a) mancata costituzione entro i termini indicati nel bando di gara di una sede operativa nel Comune di Monza o in un Comune con esso confinante, dandone adeguata prova all'Amministrazione;
- b) reiterate interruzioni, anche parziali, del servizio;
- c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- d) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'I.A. o del personale adibito al servizio stesso;
- e) inosservanza da parte dell'I.A. di uno o più impegni assunti verso il Comune e, comunque:
 - quando l'I.A. si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
 - quando ceda ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
 - quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.



Nei casi previsti dal presente articolo, l'I.A. incorre altresì nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Art. 23 RECESSO DELL'A.C.

L'A.C. recederà dal contratto nel caso in cui, per le prestazioni non ancora eseguite siano intervenuti parametri migliorativi delle convenzioni Consip, rispetto alle condizioni contrattuali, qualora l'I.A. non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche (art. 1 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012)

Art. 24 CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell'art. 113 dlgs 163/2006 e smi, l'I.A., entro 15 gg. dalla data di affidamento del servizio, dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'A.C..

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito.

Lo svincolo di cui sopra è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'appaltatore del documento attestante la regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo della garanzia fideiussoria (25% dell'importo inizialmente garantito) è svincolato secondo la normativa vigente.

L'atto di costituzione della fideiussione bancaria o assicurativa dovrà comunque contenere un'espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l'obbligo dell'impresa appaltatrice di pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa ditta obbligata consegna al fideiussore l'originale della polizza corredato dal benestare allo svincolo da parte dell'Amministrazione comunale garantita.



Ogni forma di garanzia potrà essere estinta condizionatamente al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato in assenza di contestazioni.

Art. 25 CONTROVERSIE

La competenza per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'appalto é attribuita al Foro di Monza.

Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

L'I.A. si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza degli itinerari e delle fermate previste per ogni scuolabus. L'Amministrazione Comunale, dal canto suo, notificherà all'affidatario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale, presso la sede legale dello stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.